

COMUNE DI SENIGALLIA
U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO CONTROLLO DEL TERRITORIO

ORDINANZA n°5 del 12/01/2012

Oggetto: **LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI PER LA RIDUZIONE DELLA CONCENTRAZIONE IN ARIA AMBIENTE DELLE POLVERI SOTTILI (PM 10).**

IL SINDACO

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.1304 del 03.10.2011, come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1610 del 25.11.2011, di approvazione dei provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente - Accordo di programma tra la Regione Marche, le Prefetture e le Province delle Marche, i Comuni di Zona "A" individuati dalla Deliberazione Amministrativa di Consiglio Regionale n.52 del 08.05.2007, in applicazione del D.L.vo 351/1999 e l'Autorità Portuale di Ancona;

PRESO ATTO dei ripetuti superamenti ai valori limite previsti dalle direttive CEE in materia di qualità dell'aria, recepita con D.L.vo n.155 del 13 agosto 2010, in tutto il territorio comunale e la necessità di adottare e attuare, come previsto dal predetto decreto, uno specifico "Piano di Azione" che comprenda le misure necessarie a contenere i valori limite entro i termini stabiliti dalla normativa;

CONSIDERATO che dalle ricerche scientifiche emerge che le principali fonti di emissione di polveri inalabili PM10 primarie, NO2 e CO, per quanto riguarda il traffico veicolare, risultano essere gli autoveicoli (inclusi i mezzi commerciali) alimentati a gasolio (diesel) non conformi alle direttive 91/441/CEE e 93/59/CEE (pre euro) euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato, nonché i ciclomotori e i motoveicoli a due tempi non conformi alla direttiva 97/24/CEE (pre euro);

INDIVIDUATO come elemento rilevante per il miglioramento della qualità dell'aria l'adozione di provvedimenti di limitazione del traffico veicolare privato, selettivi nei confronti delle tipologie di veicoli che maggiormente contribuiscono all'inquinamento atmosferico;

CONSIDERATO che il territorio regionale è stato suddiviso in due fasce: fascia "A" (la costa con le principali aree urbanizzate e alcune valli con le altre principali aree urbanizzate) in cui il rischio di superamento è concreto; fascia "B" (il resto del territorio);

CONSIDERATO che il "*Piano di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria Ambiente*", ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.L.vo n. 351/1999, approvato con Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 143/2010, ha previsto una serie di misure strutturali da adottare nel medio e lungo periodo per ridurre le emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera riguardanti i maggiori settori emissivi (macrosettori);

VISTO il verbale di riunione del 16.12.2011 tenutasi presso il Comune di Montemarciano tra Amministratori e tecnici dei Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara M.Ma, Montemarciano, Monte San Vito e Senigallia;

VISTA la richiesta di emissione di ordinanza prefettizia di chiusura al traffico veicolare di alcune categorie di veicoli nei tratti della SS n. 16 e strade provinciali ricadenti fuori dai centri abitati dei Comuni sopra specificati datata 12/01/2012 e trasmessa in pari data al Prefetto della Provincia di Ancona;

RITENUTO di dover istituire nei centri abitati esistenti nel territorio comunale ed in tutte le altre

strade comunali, a partire dal giorno 16/01/2012 e fino al giorno 15.05.2012, nelle fasce orarie 08.30- 12.30 // 14.30-18.30, nei giorni dal lunedì al venerdì di ogni settimana esclusi i giorni di festività che vi ricadono, il divieto di transito nei confronti delle categorie di veicoli (ordinari e speciali) ritenute, sulla base dell'Accordo di programma approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1304/2011 come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1610/2011, più inquinanti;

CONSIDERATO che l'apporto in termini di emissioni dei mezzi agricoli nella fase di spostamento sulle strade comunali extraurbane è poco significativo in relazione sia al numero di mezzi circolanti che alla lunghezza dei percorsi e sia alla completa estensione a tutto il territorio comunale del provvedimento generale di limitazione del traffico delle altre tipologie di veicoli;

TENUTO CONTO degli effetti delle politiche nazionali che hanno provocato a livello locale il mancato finanziamento per la realizzazione e il potenziamento delle piste ciclabili e dei percorsi ciclopedonali comunali, la riduzione del 5% delle risorse per il trasporto pubblico locale, il mancato finanziamento della deviazione del traffico pesante sull'autostrada A 14, e che ciò, con la riduzione del numero delle fermate dei treni locali, non ha consentito di incrementare la mobilità sostenibile per l'impossibilità di offrire all'utenza soluzioni adeguate e alternative all'uso di veicoli a motore privati;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1129/2006 (valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente);

VISTA la Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 143/2010 (piano di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria ambiente);

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1755/2010 (provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione di polveri sottili PM10 nell'aria ambiente – accordo di programma tra Regione Marche, Province delle Marche, Comuni della fascia "A");

RITENUTO di estendere la validità delle limitazioni non solo alle zone del territorio del Comune di Senigallia indicate nell'Accordo di programma sottoscritto con la Regione, ma all'intero territorio comunale, per perseguire in maniera più efficace l'obiettivo di abbattere le polveri sottili;

CONSIDERATO che nell'Autostrada "A14", nel tratto compreso tra Rimini e Porto S. Elpidio, sono in fase di realizzazione i lavori di allargamento per la realizzazione della 3ª corsia, per cui potrebbe verificarsi o essere necessaria la chiusura temporanea di uno o più caselli autostradali con conseguente deviazione del traffico pesante nelle strade ove vige il divieto imposto con il presente provvedimento, talché l'eccezione al divieto di circolazione dovrà estendersi anche a tali categorie di veicoli;

VISTO l'art.5 della Legge Regionale n.7 del 03.03.1982;

VISTI gli artt.5 comma 3°, 6 e 7 del D.L.vo n.285 del 30. 04.1992;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

- che a partire dal giorno 16/01/2012 e sino al 15 maggio 2012, nelle fasce orarie: 08.30 – 12.30 // 14.30 – 18.30, nei giorni dal lunedì al venerdì di ogni settimana, sia istituito su tutte le strade comunali urbane ed extraurbane, il "Divieto di Transito" nei confronti delle seguenti categorie di veicoli:

VEICOLI ORDINARI:

- 1) autovetture diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato;**
- 2) veicoli commerciali leggeri ≤ 3,5 t di MTT diesel pre euro e Euro 1 senza filtro antiparticolato;**
- 3) veicoli commerciali pesanti >3,5 t e ≤ 7,5 t di MTT diesel >pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato;**

- 4) veicoli commerciali pesanti >7,5 t e ≤ 14 t di MTT diese pre euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato;
- 5) veicoli commerciali pesanti >14 t e ≤ 32 t MTT diesel pre Euro, Euro1 e 2 senza filtro antiparticolato;
- 6) veicoli commerciali pesanti >32 t di MTT diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato;
- 7) trattori stradali pesanti >14 t e ≤ 32 t MTT diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato;
- 8) trattori stradali pesanti >32 t di MTT diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato;
- 9) autobus urbani ed extraurbani diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato;
- 10) motocicli >50 cm³ 2 tempi pre Euro;
- 11) ciclomotori < 50 cm³ a due tempi pre Euro.

M.T.T. = Massa Totale a Terra = Massa Massima a carico tecnicamente ammissibile o a carico ammissibile (per gli autotreni è quella della combinazione motrice + rimorchio mentre per gli autoarticolati è quella della combinazione trattore + semirimorchio; per le motrici e per i trattori stradali che circolano isolati si considera la sola MTT dei medesimi).

VEICOLI SPECIALI:

- mezzi agricoli;
- macchine operatrici

E' consentito l'utilizzo sia dei mezzi agricoli, sia delle macchine operatrici nei cantieri o nelle zone agricole o di verde pubblico e privato, eventualmente siti nei luoghi di applicazione della presente ordinanza, fermo restando che il trasporto dei medesimi nel luogo di impiego deve avvenire mediante altro veicolo consentito. Ai mezzi agricoli è consentita la circolazione, in deroga al divieto, esclusivamente sulle strade comunali ricadenti fuori dai centri abitati del capoluogo e frazionali.

RINVIO DELL'APPLICAZIONE DELLE LIMITAZIONI:

È rinviato al 05 marzo 2012 l'inizio dell'applicazione delle limitazioni di circolazione ai veicoli appartenenti alle seguenti categorie, esclusivamente alle condizioni sotto specificate

categorie di veicoli:

- veicoli commerciali leggeri e pesanti diesel rientranti nella categoria dei veicoli ordinari;
- trattori stradali pesanti diesel rientranti nella categoria dei veicoli ordinari;
- autobus urbani ed extraurbani diesel rientranti nella categoria dei veicoli ordinari.

condizioni:

a) prenotazione dell'acquisto di un FAP, prenotazione dell'installazione del medesimo e possesso a bordo del veicolo inadeguato di documentazione attestante quanto sopra, riguardante il veicolo identificato con la targa, da mostrare nel caso di controlli;

in alternativa:

b) possesso a bordo del veicolo inadeguato del contratto di acquisto o di leasing o di locazione di veicolo non soggetto alle attuali limitazioni (il contratto di acquisizione di un veicolo adeguato vale per consentire il rinvio per il solo veicolo inadeguato a bordo del quale è conservato il contratto in originale).

ECCEZIONI AL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE:

Non sono soggetti alle limitazioni della circolazione di cui alla presente ordinanza:

- automezzi adibiti al trasporto pubblico urbano ed extraurbano (si specifica in servizio di linea, inclusi gli scuolabus, mentre rientrano nel divieto quelli a noleggio e quelli turistici in genere);
- taxi e veicoli NCC (noleggio con conducente) fino a 9 posti;
- veicoli delle Forze di Polizia;
- veicoli di altri Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria in servizio;
- veicoli delle Forze Armate;
- veicoli sanitari e di soccorso (compresi: ambulanze ed auto mediche);

ed inoltre:

- veicoli dei medici in visita domiciliare, veicoli dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, dei Servizi Tecnici degli Enti Locali e dei Servizi Tecnici delle aziende che esercitano pubblici servizi (acqua – gas - energia elettrica – telefoni - igiene urbana etc...., esclusi però i veicoli delle imprese che eseguono lavori, forniture e servizi per i medesimi Enti), auto funebri, carri-attrezzi adibiti al soccorso stradale;
- veicoli diretti alle strutture sanitarie di tipo ospedaliero che trasportano pazienti, medicinali, plasma e altro per trasfusioni, organi da trapiantare, gas e materiali medicali, attrezzature, per i quali può essere motivato lo stato di necessità e urgenza, veicoli che conducono al domicilio dei pazienti gas medicali, medicinali salvavita e attrezzature mediche salvavita per i quali può essere motivato lo stato di necessità ed urgenza;
- veicoli al servizio e per il trasporto dei disabili;
- veicoli elettrici, ibridi, a gas metano e GPL;
- veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività a discrezione del personale della Polizia Municipale o di altre Forze di Polizia operanti nel territorio, con le seguenti modalità:

A) il personale della Polizia Municipale o di altre Forze di Polizia operanti nel territorio comunale addetto al controllo veicolare autorizzerà verbalmente il transito dandone comunicazione radio alle “Centrali Operative” dei Comandi dislocati sul predetto territorio;

B) in presenza di particolari o eccezionali attività, il personale della Polizia Municipale potrà rilasciare permessi per la circolazione indicando gli estremi del veicolo (marca, modello e targa), l'orario e il tragitto;

C) permessi temporanei di transito, di cui all'art. 12.1 dell'Accordo di Programma sopra citato.

Sino all'emanazione dell'ordinanza prefettizia il presente provvedimento si applica limitatamente al solo centro abitato di Senigallia.

D I S P O N E

Gli obblighi, i divieti e le limitazioni saranno resi di pubblica conoscenza mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali a cura dell'Ufficio Strade di questo Comune.

La Polizia Municipale, gli agenti ed i funzionari elencati nell'art. 12 del già citato D.L.vo 285/92 sono incaricati del controllo sul rispetto della presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro sessanta giorni dalla pubblicazione, oppure in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni decorrenti sempre dalla data di pubblicazione;

Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro sessanta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione, e con le formalità stabilite nel Regolamento di Attuazione del C.d.S.

La presentazione del ricorso non interrompe i termini per l'esecuzione della presente ordinanza.

IL SINDACO
(Maurizio Mangialardi)